

LE FERIE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

SCHEDA TECNICA

Le ferie costituiscano un diritto irrinunciabile, costituzionalmente tutelato la cui determinazione del periodo di godimento è riconducibile principalmente alle previsioni contenute negli artt. 13 e 19 del CCNL del 29.11.2007. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.

La finalità della fruizione del periodo di ferie è quella di consentire il recupero delle energie psico-fisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore.

Numero di giorni di Ferie e di Festività spettanti Artt.13, commi 1-6 e 19 comma 2 CCNL 29.11.2007

- **Personale assunto a tempo indeterminato**

Ha diritto:

- a **30 gg.** di ferie per anno scolastico se ha un'anzianità di servizio non superiore ad anni 3;
- a **32 gg.** per anno scolastico se ha un'anzianità di servizio superiore ad anni 3.

Per "anzianità di servizio" si intende servizio a **qualunque titolo prestato**. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

- **Personale assunto a tempo determinato**

Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono **proporzionali** al servizio prestato.

Per il **personale ATA** che presta servizio su 5 giorni (c.d. settimana corta) il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del calcolo delle ferie.

Per il solo personale in **regime di part time verticale** il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto del numero dei giorni lavorativi (*non delle ore settimanali*):

- **Es. personale in part time verticale 3 giorni a settimana: $3 : 6 = x : 32$ ovvero $x = 16$ gg. di ferie.**

In sostituzione delle **festività soppresse**, al personale della scuola sono attribuite **4 giornate di riposo**, da fruire nel corso dell'anno scolastico a cui si riferiscono. È considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località sede di servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

Tipologie di assenza che non riducono il periodo di ferie spettante Art. 13 comma 14 CCNL 29.11.2007

Il periodo di ferie **non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite**, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico (es. i periodi di malattia retribuiti anche al 90% o al 50% o i congedi parentali retribuiti al 30%).

Periodi in cui è possibile fruire delle ferie

Artt. 13, 15 e 54 CCNL 29.11.2007 - Legge n. 228/2012 e dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 2016/18

Personale docente

Il personale docente di tutti i gradi di istruzione **può richiedere** di fruire delle ferie nei giorni di **sospensione delle lezioni e delle attività didattiche** definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

In sintesi:

- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle lezioni;
- durante il periodo di sospensione delle lezioni per la pausa natalizia e pasquale;
- durante una eventuale sospensione delle lezioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
- dal giorno dopo il termine delle lezioni stabilito dal calendario scolastico regionale fino al 30 giugno ad esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all'insegnamento;
- dal 1° luglio al 31 agosto (**solo per i docenti assunti a tempo indeterminato o con contratto al 31/8**).

Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni i docenti assunti a tempo indeterminato e determinato **possono fruire di 6 gg. ferie** (del totale spettante annualmente) che sono subordinati alla possibilità di sostituire il docente che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.

*Per i soli **docenti assunti a tempo indeterminato**: i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche possono essere aggiunti, in alternativa, ai 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dall'art. 15 comma 2 del CCNL del 29.11.2007, e fruiti alle stesse condizioni e con le stesse modalità.*

Personale A.T.A.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, il **personale A.T.A.** può fruire delle ferie durante tutto l'anno scolastico anche frazionandole in più periodi.

La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, **assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto**.

Inoltre, ai sensi dell'art. 54 del CCNL del 29.11.2007 e nel rispetto della contrattazione integrativa di istituto:

- Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l'orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica o educativa. **Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche**, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell'istituzione scolastica.

- Le predette giornate di riposo **non possono essere cumulate oltre l'anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all'anno scolastico nel quale si sono maturate**, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell'istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.
- Anche per il personale ATA il periodo di fruizione delle ferie **non può subire limitazioni di sorta**. Eventuali modifiche del Piano delle Attività devono prevedere la riconvocazione del personale ai sensi dell'**art. 41 comma 3 del CCNL 2016/18** e la successiva informazione alla RSU di scuola e alle Organizzazioni Sindacali provinciali.

Interruzione o sospensione delle ferie

Artt. 13 commi 12 e 13 CCNL 29.11.2007 e 47 comma 4 D.Lgs 151/01

- ***Il dipendente può interrompere il periodo di ferie:***
 - In caso di malattia che determini una prognosi di almeno 4 giorni;
 - In caso di ricovero ospedaliero (anche di un solo giorno);
 - se la malattia del proprio figlio (fino agli 8 anni di età) dia luogo a ricovero ospedaliero.
- ***Il dirigente può interrompere o sospendere le ferie del dipendente***

Solo per oggettivi e prevalenti motivi di servizio naturalmente da enunciare nel provvedimento di interruzione o sospensione e correlati al rapporto di lavoro in atto.

In questi casi **il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.**

Recupero delle ferie non godute

Art. 13 comma 10 CCNL 29.11.2007

In caso di particolari esigenze di servizio (ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia) che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite:

- **Dal personale docente a tempo indeterminato** entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione delle lezioni e dell'attività didattica;
- **Dal personale A.T.A. a tempo indeterminato** di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA.

In ogni caso, qualora le ferie siano maturate e non godute **per cause non imputabili al dipendente** (es. *grave patologia o una malattia che si protrae anche a cavallo di due anni scolastici*), potranno essere fruite dallo stesso anche al di là dei limiti sopra stabiliti.

Attribuzione delle ferie d'ufficio o limitazioni nel diritto di fruizione

Risulta illegittima l'imposizione delle ferie, così come un loro spostamento, con atto unilaterale del dirigente scolastico, specie se non si è proceduti ad un tentativo di concordare il periodo temporale di fruizione con il dipendente, e, nel caso specifico del **personale docente, se non si sono pianificati impegni**

collegiali nei periodi di sospensione delle lezioni o delle attività didattiche ovvero nei periodi in cui è possibile fruire delle ferie.

Su quest'ultimo punto è importante ricordare come il CCNL del 29.11.2007, all'art. 28, dispone che prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è **deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.**

Si ricorda altresì che di tale piano è data informazione alle Organizzazioni sindacali provinciali e alle RSU di istituto.

Resta quindi inteso che qualunque circolare interna del dirigente scolastico non conforme al Contratto Nazionale di Lavoro, a quanto stabilito eventualmente nella contrattazione di istituto per il personale A.T.A. o a quanto deliberato dal Collegio dei docenti in materia di impegni dei docenti nei periodi di sospensione delle lezioni o delle attività didattiche, che comporti una riduzione o uno spostamento dell'arco temporale del periodo di ferie richiesta, sia priva di qualunque fondamento normativo e, pertanto, sia da ritenersi illegittima.

Monetizzazione delle ferie

Legge n. 228/2012 e dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 2016/18

Per tutto il personale il pagamento sostitutivo delle ferie non godute può avvenire *solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità..*

Per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o al 30/6:

Il pagamento sostitutivo delle ferie non godute dai supplenti può avvenire nella misura data dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale, cadenti nell'arco temporale della supplenza, a prescindere che il dipendente le abbia chieste e fruite o meno ovvero che il Dirigente Scolastico gliele abbia o no formalmente concesse.

Ferie per chi è di ruolo e svolge un incarico a tempo determinato Artt. 36 e 59 del CCNL 2006-09

Ai sensi degli artt. 36 e 59 del CCNL 2006-09:

- Il **personale docente** con contratto a tempo indeterminato può accettare (per una durata non inferiore ad un anno scolastico e nell'ambito del comparto scuola) contratti di lavoro a tempo determinato, in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, mantenendo per complessivi **3 anni** la titolarità della sede.
- Il **personale ATA** con contratto a tempo indeterminato può accettare (per una durata non inferiore ad un anno scolastico e nell'ambito del comparto scuola) contratti di lavoro a tempo determinato mantenendo per complessivi **3 anni** la titolarità della sede.

Il personale **docente e ATA** che presta servizio in altra classe di concorso o ordine di scuola o, nel caso degli ATA, in altro profilo o in qualità di docente al 31 agosto o al 30 giugno (ex artt. 36 e 59) assume lo status previsto per il supplente, anche per i congedi e la retribuzione.

Per ciò che riguarda la fruizione delle ferie:

- Nel primo caso, ovvero **contratto al 31 agosto** godrà delle ferie **con le stesse modalità e gli stessi criteri del personale assunto a tempo indeterminato**;
- Nel secondo caso, **ovvero contratto al 30 giugno** fruirà delle ferie al **rientro nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato**.

Nei casi di **contratti fino al 30/6** il lavoratore presenta l'istanza di ferie alla scuola di titolarità. Per stabilire quanti giorni spettano occorre sapere quanti ne ha eventualmente utilizzati nel corso del primo contratto e sottrarli ai 32 - se il richiedente è in servizio da almeno tre anni - o ai 30 per periodi inferiori.

Pertanto, per tale personale:

- non è possibile attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite.;
- non è possibile calcolare i giorni di ferie spettanti sottraendo i periodi di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale, cadenti nell'arco temporale della supplenza, a prescindere che il dipendente le abbia chieste e fruite o meno ovvero che il Dirigente Scolastico gliele abbia o no formalmente concesse, così come si fa per tutti i supplenti a tempo determinato con contratto al 30/6.

Ciò perché il personale destinatario dell'art. 36 e 59 **rientra nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato e non cessa il rapporto di lavoro**.

In conclusione, così come precisato anche dall'ARAN - SCU_014_Orientamenti applicativi - **la fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità**.